



Banca di Andria Credito Cooperativo  
7101 – Banca di Andria di Cred. Coop.  
Capitale versato euro 3.514.050,00  
Riserva legale euro 2.499.584,08  
Codice Fiscale e Registro Imprese di  
Bari 06059120722  
P. IVA 06059120722 – REA n. 485301

Iscritta all'Albo delle banche tenuto  
dalla Banca d'Italia n. 5633  
Aderente al Fondo di Garanzia  
dei Depositanti del Credito Cooperativo  
Banca aderente al Gruppo Bancario  
Cooperativo Iccrea

Sede Sociale e Direzione  
Viale Don L. Sturzo 9/11/13 - 76123 Andria  
Tel.: +39 0883 382300 – Fax: +39 0883 382390  
[www.bancadiandria.it](http://www.bancadiandria.it) – PEC: [bancadiandria@pec.it](mailto:bancadiandria@pec.it)  
Swift: ICRAITRRUL0  
DPO: [dpo.07101@iccrea.bcc.it](mailto:dpo.07101@iccrea.bcc.it)

## DEPOSITI “DORMIENTI”

La Legge Finanziaria per il 2006 (art. 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) ha stabilito la costituzione di un Fondo per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito. Il Fondo verrà alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come “dormienti” all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario.

Il D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116, che attua la norma della Finanziaria citata, prevede che l'assenza di ogni attività da parte del titolare del rapporto protrattasi per un periodo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari costituisce presupposto affinché i rapporti bancari interessati siano definiti come dormienti, con conseguente devoluzione delle somme ed i valori relativi al Fondo.

Al verificarsi delle condizioni di “dormienza” la banca invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto dall'intermediario e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al Fondo restando impregiudicate le cause di estinzione dei diritti.

Il rapporto “dormiente” non verrà estinto dall'intermediario se, entro il predetto termine di 180 giorni, verrà effettuata un'operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta.

In ogni caso, il personale della banca è a disposizione per ogni ulteriore informazione al riguardo.

Andria, 26/03/2019

BANCA DI ANDRIA DI CREDITO COOPERATIVO

Il Direttore Generale